



## **Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 novembre 2021<sup>1</sup> concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

*Art. 25 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso.

<sup>4</sup> Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati sull'uscita di un animale secondo l'allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d'accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE<sup>2</sup>.

*Art. 33*            **Accesso ai propri dati**

Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati che lo concernono:

- a. nome e indirizzo;
- b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- c. relazione postale o bancaria;
- d. indirizzo di posta elettronica.

RS .....

1    **RS 916.404.1**

2    **RS 916.401**

*Art. 35**Abrogato**Art. 36 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:

- b. elenco dei numeri d'identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti nella propria azienda detentrici di animali.

*Art. 38a* Accesso con consenso della persona interessata

<sup>1</sup> Chi dispone del consenso del detentore di animali può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati, esclusi quelli concernenti gli equidi:

- a. dati concernenti il detentore di animali;
- b. dati concernenti l'azienda detentrici di animali;
- c. elenco dei numeri d'identificazione degli animali che sono tenuti nell'azienda detentrici di animali;
- d. dati concernenti gli animali che sono tenuti nell'azienda detentrici di animali.

<sup>2</sup> Chi dispone del consenso del proprietario di equidi può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati:

- a. dati concernenti il proprietario;
- b. dati concernenti gli equidi di proprietà della persona interessata.

<sup>3</sup> Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso vengono mantenute le possibilità di accesso di cui all'articolo 38b.

*Art. 38b* Accesso mediante il numero BDTA, il numero d'identificazione o il numero di microchip

<sup>1</sup> Chi dispone del numero BDTA di un'azienda detentrici di animali può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale azienda detentrici di animali:

- a. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza territoriale;
- b. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD;
- c. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.

<sup>3</sup> RS 910.91

<sup>2</sup> Chi dispone del numero d'identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:

- a. storia dell'animale;
- b. informazioni dettagliate relative all'animale;
- c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell'animale e la data di nascita;
- d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell'animale e la data di nascita;
- e. per gli equidi: lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Le persone che intendono consultare e utilizzare i dati acquisiscono personalmente i numeri BDTA delle aziende detentrici di animali nonché i numeri d'identificazione e i numeri di microchip degli animali.

*Art. 39* Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica

<sup>1</sup> Su richiesta senza consenso degli interessati, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d'intesa con l'UFAG.

<sup>2</sup> Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.

*Art. 54 cpv. 2*

*Concerne soltanto il testo francese.*

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

*N. 5*

## **5 Consegna di dati**

Elenco dei numeri d'identificazione degli animali che sono tenuti in un'azienda detentrici di animali: costi forfettari per anno civile, azienda detentrici di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile: 3.00

*N. 6*

## **6 Registrazione di nuovi destinatari dei dati**

<sup>4</sup> RS 812.212.27

Registrazione di un destinatario dei dati secondo gli articoli 38a e 39:  
250.00

### III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

<sup>2</sup> Gli articoli 35 e 38a nonché l'allegato 2 numero 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr